

SERVIZIO FISCALE

15 Dicembre 2020

Alle aziende associate

**FATTURA ELETTRONICA: NUOVO CALENDARIO PER L'IMPOSTA DI BOLLO E
REGOLE DI DETRAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE**

Gentili Associati,

Il decreto ministeriale del giorno 04.12.2020, attualmente ancora in corso di pubblicazione, riscrive il calendario relativo al versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 01.01.2021.

Nel rammentare che sino al 31.12.2020 il termine per il versamento è fissato nel giorno venti del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare di riferimento, questo sarà il nuovo calendario a partire dal 2021:

- (i) **primo trimestre** (gennaio-marzo): versamento entro il **31 maggio**;
- (ii) **secondo trimestre** (aprile-giugno): versamento entro il **30 settembre**;
- (iii) **terzo trimestre** (luglio-settembre): versamento entro il **30 novembre**;
- (iv) **quarto trimestre** (ottobre-dicembre): versamento entro il **28 (o 29) febbraio**.

Esiste però una **particolarità** che riguarda -soltanto- i **primi due trimestri**. Nello specifico:

- (a) se al termine del primo trimestre l'imposta di bollo dovuta sarà inferiore a € 250, allora il versamento potrà avvenire entro il 30 settembre (termine riferito al secondo trimestre);
- (b) se a quella data (30.09) il totale dell'imposta di bollo relative alle fatture emesse nel corso dei primi due trimestri sarà ancora inferiore a € 250, allora il versamento potrà nuovamente essere posticipato, questa volta sino al successivo 30 novembre (termine riferito al terzo trimestre).

Il decreto prevede anche che l'Agenzia delle entrate di renda parte attiva nella "integrazione" degli eventuali errori commessi dal contribuente.

Infatti, a partire dalle fatture messe dal prossimo 01.01.2021, l'Agenzia avrà la facoltà di integrare in via autonoma quelle fatture che erroneamente non recano l'indicazione dell'imposta di bollo.

Il contribuente sarà reso edotto dell'avvenuta integrazione entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre (quindi: 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio); per conoscere le

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Tacito, 40 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

modalità di detta comunicazione si dovrà attendere un apposito provvedimento tecnico.

Qualora non condividesse le integrazioni proposte, il contribuente potrà “correggerle” entro l’ultimo mese del primo mese successivo al trimestre di riferimento; in pratica, per detta correzione egli avrà a disposizione solo 15 giorni.

Successivamente, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (20 settembre solo con riferimento al secondo trimestre) l’Agenzia provvederà a comunicare l’ammontare all’imposta di bollo complessivamente dovuta (comprensiva delle suddette integrazioni, se non in tutto o in parte corrette).

In previsione della fine del periodo di imposta si ritiene utile richiamare le regole che presiedono alla detrazione dell’Iva relativa al mese di dicembre, trattandosi di una mensilità che soffre di un’eccezione rispetto alla regola generale.

Più in particolare:

- (a) fattura ricevuta e registrata entro la fine del 2020: in questo caso la relativa Iva potrà essere detratta a valere sulla liquidazione del mese di dicembre 2020 (eseguita entro il 16.01.2021);
- (b) fattura ricevuta entro il 31.12.2020 ma registrata nel 2021: in questo caso la relativa Iva potrà essere detratta al più tardi nella dichiarazione Iva relativa all’anno 2020, avendo però cura di far confluire dette fatture in un sezionale dedicato, così da non farle concorrere alla liquidazione del mese di ricevimento (nel corso del 2021);
- (c) fattura per operazioni del dicembre 2020 ma ricevuta nel 2021: in questo caso la relativa Iva potrà essere detratta a valere sulla liquidazione del mese di ricezione e registrazione (per esempio: se la fattura relativa a una cessione del dicembre 2020 viene ricevuta e registrata nel corso del mese di gennaio 2021 concorrerà alla liquidazione di quel mese, da eseguirsi entro il 16 febbraio 2021).

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

